

La Sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il margine di apprezzamento ritorna "a scuola" dopo un'assenza ingiustificata

di Valentina Fiorillo *
(2 aprile 2011)

La Grande Camera della Corte europea di diritti dell'uomo ha deciso, lo scorso 18 marzo, il merito del ricorso presentato dal Governo italiano a seguito della Sentenza *Lautsi contro Italia* del 3 novembre 2009. In quell'occasione la II Sezione della Corte EDU aveva condannato l'Italia ritenendo che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche violasse l'articolo 9 della Carta Europea dei Diritti dell'uomo (libertà di pensiero, coscienza e religione) nonché l'articolo 2 del Protocollo 1 annesso alla Carta stessa, che tutela, *lex specialis* dell'articolo 9, il diritto dei genitori di educare i figli sulla base delle proprie convinzioni religiose e filosofiche (sulla prima sentenza *ex multis* in senso critico J. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione imbarazzante*, in *Quad. Cost.* 1/2010; favorevolmente invece S. MANCINI, *La supervisione europea presa sul serio; la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti* in *Giur. Cost.* 5/2009).

Avverso la decisione il Governo italiano nel gennaio 2010 aveva chiesto il rinvio dinanzi la Grande Camera, ai sensi dell'articolo 43 della CEDU. La sentenza di condanna è stata ribaltata e una vicenda cominciata nove anni fa in istituto scolastico della provincia padovana è infine terminata a favore delle autorità italiane.

Nella decisione del 18 marzo scorso il ragionamento dei giudici della Grande Camera seguiva i seguenti passaggi logico-giuridici: 1) non vi è una nozione comune di laicità a livello europeo e ancor più in relazione alla questione dei simboli religiosi (par. 26-28 e par. 68); 2) di conseguenza il mantenimento di una tradizione (così definito dalla Corte, par. 68) che contempla l'esposizione del crocifisso ricade nel margine di apprezzamento dello Stato (par. 68); 3) la Corte rispetta questo margine in virtù del principio di sussidiarietà e interviene solo nel caso in cui si configurino forme di indottrinamento a danno delle minoranze (parr. 69-72). Applicando siffatto *reasoning* la Corte è così tornata sui suoi passi, rimediando alla decisione "imbarazzante" del 2009 e rinunciando alla forzata e poco condivisibile giustificazione della politica del "muro bianco" (cfr. J. WEILER in *op. cit.*).

Una prima analisi della sentenza sollecita almeno tre ordini di riflessioni. Non si può non partire dalla lettura del ricorso del Governo italiano, significativamente diverso dalla memoria difensiva presentata in prima istanza. Poi, l'intero percorso logico che ha portato i giudici ad assolvere l'Italia si avvicina molto, pur essendo opposto nell'esito, al celebre caso *Folgerø contro Norvegia* (Grande Camera, 29 giugno 2007). Uno sguardo alla struttura della decisione e ai parametri che la Corte ha impiegato paiono avvalorare questa affermazione, come si vedrà a breve. In terzo ed ultimo luogo, la sentenza *Lautsi 2* viene in rilievo per una serie di riflessioni più complessive non soltanto sotto il profilo della dimensione europea di laicità e libertà religiosa, ma anche in merito al rapporto tra Corti in un'ottica di giurisdizione multilivello.

La prima memoria difensiva presentata dal Governo italiano portava con sé in gran parte la responsabilità della condanna dell'autunno 2009. In quell'occasione il Governo aveva imperniato la propria strategia difensiva interamente su un tentativo di storicizzazione del crocifisso, finendo con il rimanere schiacciato sulla contraddittoria posizione di chi voleva difendere la presenza di un simbolo religioso, alterandone del tutto l'autentico significato spirituale. Giova ricordare che varie motivazioni di opportunità politica erano state addotte in quell'occasione, anche in riferimento alla presenza della croce nei simboli di alcuni partiti politici della I Repubblica. Il testo del ricorso avverso la decisione di primo grado presentato nel gennaio 2010 cambiava del tutto impostazione, attestandosi su una linea di consapevolezza del tradizionale margine di apprezzamento statale seguito dalla Corte di Strasburgo, piuttosto che proseguendo sulla strada di argomentazioni storiche e politiche. Il ricorso del Governo era imperniato su due considerazioni generali.

In primo luogo, l'assenza di un consenso europeo ben consolidato tale da giustificare un allontanamento da parte della Corte della tradizionale teoria del margine di apprezzamento statale. (critico su questo aspetto così come sull'intera decisione della Grande Camera B. CONFORTI, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, su *Affarinternazionali.it*, 24 marzo 2011). Argomento questo risultato vincente, se si considera che i giudici della Grande Camera lo hanno espressamente confermato (par. 70) anche a seguito di un riferimento alla legislazione e alla giurisprudenza comparata che non era stato per nulla svolto nella prima decisione del novembre 2009. I riferimenti comparati contenuti nei paragrafi da 26 a 28 evidenziano un ampio raggio di comportamenti rispetto al Crocifisso, tra cui la Grande Camera non manca di menzionare la soluzione cd. bavarese che pure in passato era stata da alcuni segnalata come meritevole di attenzione per la sua applicabilità al caso italiano [S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?* in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, pp. 1-26, Torino, Giappichelli, 2004].

Il secondo, e altrettanto solido, argomento impiegato dal Governo è rappresentato dalla descrizione del crocifisso quale simbolo "passivo" (nel ricorso del Governo par. 15 lett. A; la Grande Camera lo riprende al par. 72). Con tale aggettivo si intende esclusivamente l'innocuità del simbolo rispetto alla libertà di religione negativa dei giovani studenti e dei loro genitori. La Corte concorda nel ritenere che la circostanza in base alla quale a quel simbolo sia data una "visibilità preponderante" non è sufficiente a configurare una violazione della libertà di non credere o di credere diversamente che è configurabile solo a fronte di una politica di indottrinamento da parte della autorità statali (parr. 71-72). Ed è proprio in merito alla teoria dell'indottrinamento che la Grande Camera richiama come precedente la sua stessa decisione nel caso *Folgerø contro Norvegia*.

L'obbligatorietà di un insegnamento religioso o la coattiva partecipazione ad attività religiose sono fattispecie configurabili come forme di indottrinamento che violano i parametri convenzionali EDU. In *Folgerø* la Corte aveva condannato la Norvegia non tanto per l'insegnamento nelle scuole pubbliche di una materia "Cristianesimo, religione e filosofia" dove era dato grande rilievo soprattutto ai precetti cristiani, quanto piuttosto per la mancata previsione da parte del legislatore della possibilità per i genitori di richiedere per i propri figli un'esenzione *totale* da quell'insegnamento. Se da un lato pluralismo e obiettività rimangono beni assoluti da tutelare, dall'altro l'articolo 2 del Protocollo 1 non implica un diritto per i genitori di mantenere l'ignoranza dei propri figli in merito al fenomeno religioso (*Folgerø* par. 89). In un altro passaggio rilevante di quella sentenza la Corte ricordava come la democrazia non fosse solo principio di maggioranza bensì ricerca costante di un equilibrio tra posizioni maggioritarie e minoritarie (par. 84, lett. f.); una ricerca che impegna perennemente sia il legislatore che le Corti. Nelle scuole italiane non vi è insegnamento obbligatorio della religione, le autorità pubbliche non negano visibilità ad altre sensibilità religiose, né tantomeno scoraggiano il pluralismo religioso così come non vi sono politiche di intolleranza nei confronti dei non credenti. Quasi ad anticipare *Lautsi 2* e a confermare l'inquadratura della questione data dalla Corte di Strasburgo, la Corte di Cassazione pochi giorni prima aveva chiarito come la presenza del crocifisso nella aule giudiziarie non fosse in contrasto con la laicità dello Stato e non ledesse il diritto di libertà religiosa negativo dei non credenti (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sent. 14 marzo 2011, n. 5924, cd. caso *Tosti*). Al tempo stesso la Suprema Corte specificava la necessità di un esplicito intervento legislativo per l'apposizione di altri simboli religiosi nei luoghi pubblici, evidenziando così una possibile scelta di *policy* che il legislatore potrebbe considerare.

Alcune brevi considerazioni finali vanno dedicate – senza la benché minima pretesa di esaustività – al tema fondamentale della tutela multi-livello dei diritti e del dialogo tra le Corti. La decisione della Grande Camera riporta la giurisprudenza di Strasburgo sull'usuale sentiero della sussidiarietà, lasciando alle Corti nazionali la possibilità di intervenire nell'ambito di un margine di apprezzamento. Quest'ultimo, di entità differente per i vari diritti tutelati dalla Convenzione, è inversamente proporzionale al grado di strutturazione e omogeneità di un diritto a livello europeo

(cfr. G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti*, Bologna, il Mulino, 2010. pp. 79-83). Esso risulta particolarmente ampio nei casi connessi all'esercizio della libertà religiosa ove il rispetto del margine di apprezzamento statale è la norma, la sua negazione è l'eccezione. Tanto è vero che quando la Corte nella prima sentenza *Lautsi* aveva dovuto giustificare l'allontanamento da quello standard, lo aveva fatto omettendo dalla citazione dei suoi stessi precedenti sui simboli religiosi il riferimento al margine di apprezzamento, che in realtà era stato fattore decisivo in quegli stessi casi (D. TEGA, *Cercando un significato europeo di laicità: la libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti*, in *Quad. Cost.* 4/2010, p. 807 e 810 riferendosi in particolare a *Dahlab c. Svizzera* e *Sahin c. Turchia*). Un ritorno al consueto approccio sussidiario è quanto la Grande Camera ha scelto, finendo con il confinare la prima sentenza *Lautsi* allo status di "eccezione alla regola" su un tema particolarmente sensibile quale il crocifisso nelle scuole italiane (Cfr. G. DE VERGOTTINI, in *op. cit.* p. 81, che in questo senso pare addirittura aver previsto la sentenza del 18 marzo 2011). La sentenza della Grande Camera ragionevolmente sconfessa le tentazioni neutraliste e separatiste di stampo turco-francese presenti nella prima decisione, dimostrando una maggiore attenzione nei confronti della peculiare concezione italiana di laicità, ampiamente divaricante rispetto a forme di ostilità o semplice indifferenza al fenomeno religioso variamente inteso (Cfr. A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in *Laicità e diritto*, a cura di S. CANESTRARI, Bologna, Bononia University Press, 2007). In conclusione, confermando quella che sembra la tesi contenuta su questo argomento nell'ultimo volume di De Vergottini, è possibile affermare che il margine di apprezzamento è tornato a scuola dopo un'assenza forse ingiustificata e dando l'impressione di volerci restare.

* Dottoranda in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, Università di Roma "La Sapienza"